



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ALLEGATO AL DECRETO N. 7

DEL 11/03/2010

PIANO 1/2010

ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi ovi-caprina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti
- dimostrare che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione ovina e caprina regionale.

Articolo 2: Aziende a rischio

È considerata **a rischio**:

- una azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale;
- una azienda ovina o caprina che ha introdotto capi di provenienza extraregionale; indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine;
- una azienda ovina o caprina in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
- una azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella sp.*.

Articolo 3: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi ovina e caprina

1. Controlli in allevamento

- a) In tutto il territorio regionale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
- b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende viene estratto con modalità *random* tra gli allevamenti presenti sul territorio regionale dichiarati ufficialmente indenni.
- c) Negli allevamenti estratti con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da tabella di cui all'**Allegato 1**, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ALLEGATO AL DECRETO N. 7

DEL 11/03/2010

99%. A tale fine sono riportate nell'**Allegato 2** le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.

- d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Tali allevamenti sono sottoposti a controllo entro il 31 luglio 2010.
- e) I detentori degli animali ed i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto al veterinario ufficiale competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui all'**Allegato 3**, e trasmette mensilmente alla ASL competente il prospetto riassuntivo dei referti riferiti ai campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti.

2. Attività in allevamenti a rischio

Negli allevamenti che abbiano introdotto ovini e caprini da riproduzione da territori extraregionali i controlli sierologici sono effettuati su tutti gli animali introdotti e su un campione di animali di età superiore ai sei mesi estratto dal gregge preesistente con le modalità dell'**Allegato 1** e dell'**Allegato 2**, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali.

Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi ovi-caprini al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia IV bis (Allegato 4)* per quelli importati, e la *tipologia VIII* per quelli locali.

3. Controlli nelle movimentazioni

Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve sempre essere eseguito in tutti gli animali da movimentare appartenenti alle aziende di cui all'articolo 2.. Detto controllo può essere effettuato anche su animali non appartenenti alle suddette aziende qualora il veterinario competente, sulla base di una valutazione del rischio, lo ritenga opportuno.

4. Controlli nelle macellazioni

- a) All'atto della regolare macellazione, tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale devono essere sottoposti al prelievo di sangue per l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali tramite SAR-Ag:RB.
- b) I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33, che devono contenere almeno il codice aziendale dell'azienda di spedizione e la sede del macello con relativo numero di riconoscimento.
- c) Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ALLEGATO AL DECRETO N. 7

DEL 11/03/2010

- d) L'IZS avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC al Servizio veterinario richiedente e al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività per la brucellosi ovina e caprina

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinverano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) una indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale e una indagine epidemiologica conclusiva da inviare al termine delle operazioni di cui al comma 2.;
 - c) immediato completamento del controllo, su tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test;
 - d) controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai sei mesi, negli allevamenti collegati epidemiologicamente ad esso;
 - e) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;
 - f) prelievo all'atto dell'abbattimento degli animali infetti dei campioni da inviare al laboratorio dell'IZS per le successive ricerche dell'agente eziologico, accompagnati dal modello di cui all'**Allegato 5**.;
 - g) applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1., lettere c) e d) del DM 02 luglio 1992 n. 453, **inerenti** le misure sul latte prodotto in azienda.
3. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'IZS avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.



PIANO 2/2010 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti
- dimostrare che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradiccate dalla popolazione bovina e bufalina regionale.

Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio della Regione Sardegna è soggetto a controllo un campione pari al 20% del patrimonio totale di allevamenti bovini e bufalini con almeno un riproduttore presente, selezionato nell'ambito di ogni ASL da parte del Servizio Veterinario di Sanità animale in modo tale da controllare il 100 % delle aziende nel periodo 2009-2013. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi, entro la data del 31 ottobre 2010.
2. Negli allevamenti a tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione il controllo viene effettuato con la metodica ELISA mediante tre campionamenti sul latte di massa prelevati a intervallo non inferiore a tre mesi. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al precedente comma.
3. I casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui all'**Allegato 3** e trasmette mensilmente alla ASL competente il prospetto riassuntivo dei referti riferiti ai campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti.
4. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni. I capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti al controllo sierologico nella nuova azienda non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal loro arrivo a destinazione.

Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori ufficialmente indenni da Brucellosi .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ALLEGATO AL DECRETO N. 7

DEL 11/03/2010

2. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Brucellosi nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 2. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia IV bis* di cui all'**Allegato 4**.

Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora i capi positivi alla SAR-Ag:RB risultino negativi alla FdC, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:
 - a) isolamento degli animali sospetti;
 - b) indagine epidemiologica, che deve essere inviata al Servizio Prevenzione regionale;
 - c) visite cliniche dei bovini dell'allevamento;
 - d) ripetizione dell'esame sierologico, compresa la FdC, sul capo sospetto;
 - e) prelievo di campioni biologici da sottoporre ad esami microbiologici in caso di aborto;
 - f) se ritenuto opportuno, ulteriori indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento.
3. Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti b), c) ed e) diano esito favorevole, e l'esame sierologico di cui al punto d) risulti negativo all'FdC, il sospetto può essere revocato.
4. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
 - a) una indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale;
 - b) esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;
5. Qualora si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;
 - c) abbattimento dei capi positivi alla FdC, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, vengono prelevati gli organi per l'invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui all'**Allegato 6**;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ALLEGATO AL DECRETO N. 7

DEL 11/03/2010

- d) una indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da inviare al Servizio della Prevenzione regionale
6. Qualora gli animali da abbattere fossero di comprovato ed elevato valore genetico ed economico e le risultanze dell'indagine epidemiologica e delle prove diagnostiche eseguite siano favorevoli, il Servizio veterinario competente, su conforme parere dell'IZS, può concedere una deroga all'obbligo di abbattimento.



PIANO 3/2010 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA LEUCOSI BOVINA E BUFALINA

Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della leucosi enzootica bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti.

Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la leucosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio della Regione Sardegna è soggetto a controllo un campione pari al 20% del patrimonio totale di allevamenti bovini e bufalini con almeno un riproduttore presente, selezionato nell'ambito di ogni ASL da parte del Servizio Veterinario di Sanità animale in modo tale da controllare il 100 % delle aziende nel periodo 2009-2013. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi entro la data del 31 ottobre 2010.
2. Negli allevamenti a tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione, il controllo viene effettuato con la metodica ELISA mediante tre campionamenti sul latte di massa prelevati a intervallo non inferiore a tre mesi. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le attività di controllo per leucosi e brucellosi bovina sono condotte in parallelo nei medesimi allevamenti e sulla stessa tipologia di capi.
4. I casi di tumori di riscontro clinico e/o ispettivo sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.
5. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni. I capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti al controllo sierologico nella nuova azienda non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal loro arrivo a destinazione.

Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (LBE).
2. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per LBE nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 2. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi



emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia IV bis* di cui all'**Allegato 4**.

Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

1. Per i provvedimenti relativi agli animali riconosciuti infetti si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, così come modificato dal Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429.
2. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
 - a) indagine epidemiologica, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale;
 - b) entro sette giorni dal risultato sul latte devono essere effettuati esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;
 - c) qualora si rinverano uno o più capi positivi alla prova sierologica, devono essere poste in essere tutte le azioni previste nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - o sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - o prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;
 - o abbattimento dei capi positivi alla prova sierologica;
 - o una indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da inviare al Servizio della Prevenzione regionale



PIANO 4/2010 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della tubercolosi bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- profilassi, ricerca delle residue fonti di infezione e risanamento della tubercolosi bovina e bufalina;
- acquisizione della qualifica di Regione ufficialmente indenne ai sensi della normativa comunitaria da tubercolosi bovina e bufalina;
- limitatamente alla Provincia di Oristano, garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita.

Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina

1. Nell'intero territorio regionale tutti gli allevamenti bovini e bufalini vengono sottoposti a controllo mediante intradermotubercolizzazione entro il 30 novembre 2010 i capi di età superiore a 42 giorni.
2. In tutto il territorio regionale i bovini e bufalini di età superiore a 42 giorni destinati alla movimentazione devono essere sottoposti con esito favorevole ad intradermoreazione praticata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento. Tale requisito non è obbligatorio per gli animali provenienti da allevamenti della provincia di Oristano.
3. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni nel rispetto di quanto previsto al precedente comma. I capi della nuova azienda devono essere sottoposti al controllo tubercolinico nel corso dell'anno solare non prima di 60 giorni dal loro arrivo a destinazione.

Articolo 3: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da Tubercolosi (TBC).
2. Qualora i bovini e bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermotubercolizzazione nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora la prova di cui al precedente comma 2. non sia stata eseguita in partenza, isolano i capi di nuova introduzione sino all'esecuzione della prova tubercolinica, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. Nei casi in cui tale prassi non sia rispettata l'intero allevamento deve essere sottoposto al controllo intradermico successivamente al 42° giorno dall'introduzione degli animali.



Articolo 4: Misure in caso di sospetto e di conferma della malattia

1. In caso di positività alla prova tubercolinica o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui agli articoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 15 dicembre 1995 n. 592 e le disposizioni di cui al successivo comma 4.
2. Negli allevamenti sede di focolaio e negli allevamenti ad essi epidemiologicamente collegati in cui vi è compresenza di animali della specie bovina e caprina le misure sanitarie di lotta alla tubercolosi previste per i bovini vengono estese ai caprini.
3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.
4. Negli allevamenti bovini nei quali viene confermato un focolaio di tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, nonché negli allevamenti correlati epidemiologicamente, tutti gli animali presenti di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del γ -interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi alla intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:
 - assenza di positività alla prova intradermica;
 - assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;
 - prevalenza della positività al γ -interferon non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.
5. Negli allevamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del γ -interferon, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul Modello 4 al veterinario del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva particolarmente accurata al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico.

Qualora l'animale non presenti lesioni evidenti devono comunque essere prelevati campioni dai linfonodi specificati all'**Allegato 7** per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di tubercolosi e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai.

Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove tubercoliniche.

Gli animali oggetto di macellazione diagnostica sono indennizzati ai sensi del D.M. 15-12-1995, n. 592.
6. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti di infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - prenotifica al veterinario responsabile del mattatoio;
 - trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
 - macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
 - comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.